

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  
LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

per il **dott. Andrea Domenico Dell'Aversano**, nato a Napoli il 7 aprile 1993, ivi residente alla Via San Giacomo dei Capri, 125, C.F. DLLNRD93D07F839M, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Benedetta Leone (C.F. LNEBDT80E58F839X) e prof. Giovanni Leone (LNEGNN51M14F839Z) e con questi elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale PEC: [avv.benedettaleone@postecert.it](mailto:avv.benedettaleone@postecert.it) (Fax: 081669868) - ricorrente

**CONTRO**

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica**, in persona del legale rappresentante p.t., il **FORMEZ PA**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma al Viale Marx, 15 ([protocollo@pec.formez.it](mailto:protocollo@pec.formez.it)) e domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e la **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)** nominata con Decreto interministeriale del 16 maggio 2018, in persona del legale rapp.p.t., domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, la **Commissione esaminatrice** di tutti i profili del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 ([ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)) - resistenti

nonché, per quanto possa occorrere, nei confronti

dei **dott.ri Grazia Pollio**, nata a Napoli il 3/12/1992, C.F. PLLGRZ92T43F839X (PEC: [graziapollio92@pec.it](mailto:graziapollio92@pec.it) – posiz. 915; **Stefano De Vito**, nato a Mugnano di Napoli il 2/09/1990, C.F. DVTSFN90P02F799L, (PEC: [stefanodevito@forotorre.it](mailto:stefanodevito@forotorre.it) – posiz. 913) - controinteressati

**per l'annullamento,**

**previa adozione delle misure cautelari, ivi compresa quella monocratica**

**ex art. 56 c.p.a.**

a) della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), profilo Giuri presso il distretto della Corte d'Appello di Napoli per 956 posti, approvata dalla Commissione RIPAM, nella parte in cui colloca il ricorrente al 1120° posto con un punteggio di 25,70 (all. 1);

b) dei verbali della Commissione esaminatrice, dal contenuto ed estremi sconosciuti, nella parte in cui quest'ultima attribuisce un punteggio integrativo di 2 punti ai candidati in possesso del "*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*";

c) in via gradata, del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), nella parte in cui prevede che la Commissione

possa attribuire un punteggio di n. 2 punti integrativi al “*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*” (all. 2);

d) nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.

### **FATTO**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri indiceva, avvalendosi della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) nominata con Decreto interministeriale del 16 maggio 2018, un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), presso la Corte di Cassazione e presso le Corti d’Appello, di cui 956 unità per la Corte d’Appello di Napoli.

Il bando prevedeva, all’art. 2, comma 1, lett. c), tra i requisiti di partecipazione per il predetto profilo, il possesso di laurea (L) in:

L-14 Scienze dei servizi giuridici;

ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza;

ovvero laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica:

**ovvero laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza;**

nonché, nei soli limiti di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 1, il possesso di: laurea (L) in: L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: Economia e commercio; Scienze politiche; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero laurea specialistica (LS) in: 64/S Scienze dell’economia;

84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero laurea magistrale (LM) in: LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti.

L'art. 6, comma 2, del bando di concorso prevedeva che *“Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti:*

*a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):*

- i. 110 e lode, punti 3,00;*
- ii. 110, punti 2,75;*
- iii. 109, punti 2,50;*
- iv. 108, punti 2,25;*
- v. 107, punti 2,00;*
- vi. 106, punti 1,90;*
- vii. 105, punti 1,80;*
- viii. 104, punti 1,70;*
- ix. 103, punti 1,60;***
- x. 102, punti 1,50;*
- xi. 101, punti 1,40;*
- xii. 100, punti 1,30;*
- xiii. 99, punti 1,20;*
- xiv. da 96 a 98, punti 1,10;*
- xv. da 92 a 95, punti 1,00;*

*xvi. da 87 a 91, punti 0,90;*

*xvii. da 81 a 86, punti 0,80;*

*xviii. da 74 a 80, punti 0,70;*

*xix. da 68 a 73, punti 0,60;*

*xx. da 66 a 67, punti 0,50.*

*Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati;*

*b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:*

*i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;*

*[...]*

*iv. diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL): punti 1,50; [...]*".

Il dott. Dell'Aversano, in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza conseguita con il punteggio di 103/110 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II in data 14 ottobre 2019, nonché del diploma di specializzazione in professioni legali, ha presentato domanda di partecipazione (all. 3) alla procedura concorsuale per il profilo giuridico presso il distretto della Corte d'Appello di Napoli per il quale erano previsti dal bando 956 unità di personale.

La procedura concorsuale prevedeva la valutazione dei titoli e lo svolgimento di una prova scritta mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali consistente in un test a risposta multipla di 40 quesiti da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti.

Il ricorrente ha svolto detta prova nella mattinata del 25 novembre 2021, superandola con il punteggio di 21/30 (all. 4).

La Commissione esaminatrice, nominata dalla Commissione RIPAM per l'esame delle domande dei candidati ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, ha redatto la graduatoria definitiva di merito per ciascuna Corte d'Appello, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli a quello riportato nella prova scritta.

In data 14 gennaio u.s. sono state pubblicate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei sul sito istituzionale <http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-pubblico-titoli-e-prova-scritta-base-distrettuale-reclutamento-tempo-determinato> ed il ricorrente ha appreso di essersi qualificato al 1120° posto nella graduatoria finale di merito presso la Corte d'Appello di Napoli con il punteggio complessivo di **25,70** ossia **21 punti** per la prova scritta, **3,20 punti** (1,60 x 2) per aver conseguito la laurea con il punteggio di 103/110 da non oltre 7 anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda e **1,50 punti** per il possesso del diploma di scuola di specializzazione in professioni legali.

Il ricorrente ritiene di aver subito un'ingiusta valutazione dei propri titoli con un'illegittima decurtazione del punteggio di 2 punti. Se avesse conseguito due punti, sarebbe risultato vincitore della selezione. Inoltre, ha subito una decurtazione del punteggio attribuito alla prova scritta a causa di una mal posta formulazione di un quesito, che gli avrebbe consentito di conseguire 0,75 punti.

Gli atti ed i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa adozione delle misure cautelari, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2, LETTERA i), DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DEL 9 LUGLIO 2009. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA**

## **IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA', ERRORE DI FATTO E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

Come anticipato in punto di fatto, in data 14 gennaio u.s. è stata pubblicata sul sito internet <http://riqualificazione.formez.it> la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), presso la Corte d'Appello di Napoli, che ha visto collocato il ricorrente al 1120° posto con un punteggio di 25,70, di cui 21 punti per la prova scritta; 3,2 punti per il possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita entro sette anni dalla data del bando con punti 103/110; 1,50 punti per il possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali.

L'operato della Commissione esaminatrice è viziato sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento nella parte in cui quest'ultima non riconosce al ricorrente un punteggio ulteriore di due punti per il conseguimento della laurea magistrale.

Ben vero, è noto che l'ordinamento consente, ai fini della partecipazione ad alcuni concorsi, ai laureati triennali in scienze giuridiche (che hanno ottenuto una cd. laurea breve) l'equiparazione ai laureati del vecchio ordinamento (quadriennali), ai laureati triennali che si sono iscritti al successivo biennio e l'hanno superato conseguendo la cd. laurea specialistica (il cd. 3+2) e ai laureati magistrali in Giurisprudenza (laurea quinquennale).

Tuttavia, una cosa è il requisito di partecipazione, altra il titolo ulteriore che viene considerato rispetto a quello "base".

Senonché, la Commissione ha erroneamente interpretato la lettera i), co. 2, dell'art. 6 del bando omettendo di attribuire al ricorrente due punti per la laurea magistrale che aveva conseguito. Infatti, la Commissione ha attribuito

al ricorrente punti 21,00 per la prova scritta, punti 1,50 per il diploma di specializzazione in professioni legali e 3,20 per il punteggio di laurea raddoppiato in quanto conseguito entro il termine di sette anni dalla data del bando. Per un totale di 25,70.

Sembra, quindi, che la Commissione si sia orientata ad attribuire due punti, quale ulteriore titolo, ai soli possessori del diploma di laurea triennale che avessero poi proseguito il corso di laurea quinquennale (3+2). In tal guisa, v'è stata una interpretazione scorretta del bando, che voleva premiare rispetto ai titolari di laurea cd. breve: i diplomati in laurea quadriennale, in laurea specialistica (3+2) e in laurea quinquennale.

L'irragionevolezza e l'illogicità di tale meccanismo premiale si evidenziano con la semplice riflessione: il candidato che si è laureato in Giurisprudenza (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento) riceve solo il punteggio per i voti conseguiti in sede di esame di laurea; al contrario, il laureato in Scienze giuridiche prima (laurea triennale) e in Giurisprudenza poi, riceve, solo per aver avuto la "seconda laurea", un punteggio ulteriore (2)!

Il giudizio espresso dalla Commissione rappresenta una palese violazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 luglio 2009, che prevede l'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, **ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi.**

L'irragionevolezza e l'illogicità del giudizio espresso dalla Commissione è evidenziato anche dall'art. 1 del D.M. citato, il quale prevede che ***"I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai***



*fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto”*; detta tabella equipara la Laurea vecchio ordinamento (4 anni) alla Laurea specialistica (3+2) della classe LS 22/S in Giurisprudenza (di cui al D.M. n. 509/99) ed alla Laurea magistrale (5 anni) della classe LMG/01 in Giurisprudenza (di cui al D.M. n. 270/04).

Nel caso di specie è evidente che si è verificata una palese irragionevolezza ed una manifesta disparità di trattamento tra i candidati.

È noto, invero, che per partecipare al concorso per l’accesso alla Magistratura o a notariato o all’esame di Avvocato è necessario aver conseguito il diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento (4 anni), la Laurea specialistica (3+2, oramai abbandonata dalla maggior parte degli Atenei) e quella magistrale (5 anni), mentre coloro che hanno conseguito la Laurea triennale (cd. laurea breve) in Scienze giuridiche possono accedere solo ad alcune carriere. Se è stato consentito a costoro di partecipare al concorso in oggetto alla stessa stregua dei laureati specialistici ed ai laureati quadriennali, non è detto che aver superato il biennio, **nello stesso percorso giuridico**, li può porre in una situazione di vantaggio.

Diverso sarebbe il discorso se la seconda laurea attenga ad un diverso profilo culturale, che si verificherebbe, ad es., nel caso di laurea in Scienze politiche, o di Economia (nei suoi vari corsi di laurea), proprio in ragione dell’arricchimento culturale che il candidato potrebbe mostrare di possedere. Ne consegue che la graduatoria è illegittima nella parte in cui non ha riconosciuto ed attribuito un punteggio integrativo ed ulteriore in favore dei candidati che hanno conseguito una laurea magistrale.

Ciò premesso, il verbale della Commissione e la successiva approvazione della graduatoria sono illegittimi, in quanto hanno collocato illegittimamente il ricorrente in una posizione inferiore in graduatoria, giacché non ha avuto due punti per il titolo ulteriore della laurea magistrale. Il maggior punteggio gli avrebbe consentito di rientrare tra i vincitori atteso che con un punteggio

ulteriore di 2 punti e, quindi **di 27,70** riuscirebbe ad ottenere una posizione utile in graduatoria (**832° posto**).

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DEL 9 LUGLIO 2009. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ERRORE DI FATTO E DISPARITA' DI TRATTAMENTO. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere corretto l'operato della Commissione, in quanto meramente attuativo ed esecutivo del bando, quest'ultimo è illegittimo per manifesta illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, nonché per violazione del D.M. 9 luglio 2009.

Innanzitutto, sono manifeste l'illogicità, l'irragionevolezza e la disparità di trattamento dell'art. 6 del bando, per la ragione innanzi esposta nei confronti dell'operato della Commissione, in quanto esso ha consentito l'attribuzione di un punteggio ulteriore solo in favore di coloro che, dopo aver conseguito la laurea cd. breve triennale, si sono laureati concludendo il percorso di altri due anni.

In disparte l'eccesso di potere testé segnalato, il bando viola anche il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 luglio 2009, che prevede l'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento quadriennali, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 (il cd. 3+2) e lauree magistrali (LM) quinquennali ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, in quanto prevede che la Commissione possa attribuire due punti integrativi per il possesso del "*i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00*", intendendo quale ulteriore laurea quella conclusiva del percorso formativo di cui al diploma di laurea del cd. 3+2.

Quanto detto comporta una evidente discriminazione tra concorrenti, per cui sono pregiudicati coloro che hanno il titolo di laurea magistrale (percorso quinquennale), tra cui il ricorrente, rispetto ai laureati del 3+2, con un medesimo impegno temporale.

**III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.  
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.  
ECESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

V'è poi d'aggiungere che, nonostante il ricorrente abbia ottenuto il punteggio di 21/30 utile per poter superare la prova scritta, rileva in questa Sede che il quesito n. 6 sottoposto nella giornata del 25 novembre 2021, ore 8.30, era erroneamente formulato: *“Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:”*

e prevedeva le seguenti tre risposte:

- *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato”;*
- *con decreto del Presidente della Repubblica;*
- *secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti”.*

Detto quesito appare fuorviante e per come formulato non si presta ad una risposta univoca, inducendo il candidato in errore, atteso che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del TUPI: *“Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”.*

Invero, la piana lettura della norma non consente diverse interpretazioni: le amministrazioni statali approvano il piano triennale dei fabbisogni con DPCM, ovvero con decreto del Ministro delegato; le altre amministrazioni pubbliche lo approvano secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.

Non v'è alcun riferimento ad "*altre amministrazioni pubbliche statali*", in quanto le amministrazioni sono statali o periferiche.

La violazione della *par condicio* tra i candidati è tanto più evidente laddove si consideri che i candidati più fortunati che hanno sostenuto la prova il giorno 24 novembre 2021 hanno sorteggiato la busta contenente il quiz con il medesimo quesito formulato in modo corretto: "***Ai sensi dell'art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche NON statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:....***" (all. 4).

Ciò evidenzia ancora di più l'erroneità dell'agire della pubblica amministrazione.

Vista l'erronea e/o ambigua formulazione del quesito, il ricorrente ha preferito non rispondere al quesito per evitare la penalità di - 0,375, perdendo così la possibilità di conseguire un punteggio di 0,75 ulteriore che gli avrebbe consentito di avere una migliore posizione di graduatoria.

L'erronea/ambigua formulazione del predetto quesito è stata riconosciuta da codesto Ecc.mo TAR che, con l'ordinanza cautelare n. 233 del 17 gennaio 2022 della sezione I bis, ha affermato: "*in relazione al quesito contestato, nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta*".

Va, pertanto, censurato l'operato dell'amministrazione resistente sotto un triplice punto di vista: per l'erroneità nella predisposizione del questionario,

per la palese disparità di trattamento tra candidati posta in essere nel valutare corrette risposte piuttosto che altre (egualmente valide sul piano scientifico), per la violazione del legittimo affidamento ingenerato nei partecipanti.

Ebbene, è pacifico che, dinanzi ad una prova di siffatta specie, per ogni singolo quesito posto correttamente, debba scientificamente sussistere un'unica risposta valida. In caso contrario, ne risulterebbe tradita la stessa *ratio* dell'istituto, idoneo ed efficace a vagliare la conoscenza dei singoli candidati attribuendo punteggi prestabiliti di tipo matematico, senza margini di discrezionalità.

Al riguardo, si richiama la giurisprudenza consolidata: *“l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, [sia] l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione”* (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035); *“Nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla”* (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III quater, 27 agosto 2019, n. 10628) ed ancora, ***“in presenza di un quesito corretto al quale era possibile dare due risposte esatte anziché una, per un errore chiaramente imputabile all'Amministrazione, non possono essere penalizzati i candidati che, in buona fede, abbiano selezionato la risposta, delle due possibili, non ritenuta valida dall'Amministrazione, dovendo pertanto riconoscersi come corretta anche la risposta fornita dall'odierna ricorrente”*** (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 7 febbraio 2012, n. 1201)” (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 4901/2017). È difatti evidente come nel caso oggetto del presente ricorso l'amministrazione resistente abbia posto in essere una palese disparità di

trattamento, disattendendo il principio di legittimo affidamento e violando principi costituzionalmente garantiti di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Pertanto, il ricorrente dovrebbe conseguire il punteggio di **28,45 punti** (27,70 + 0,75), che gli consentirebbe di avere una posizione in graduatoria più elevata (**733° posto**).

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si chiede che le amministrazioni resistenti, nel costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 46 c.p.a., producano tutti i verbali della Commissione esaminatrice. In caso negativo, si chiede che l'ill.mo Sig. Presidente, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., ordini l'acquisizione di tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.

#### **ISTANZA DI CONCESSIONE DEL DECRETO CAUTELARE**

##### **MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A**

Il mancato accoglimento della domanda cautelare monocratica comporterebbe un evidente pregiudizio ai danni del ricorrente, illegittimamente escluso, derivante dall'impossibilità di essere dichiarato vincitore della procedura concorsuale.

Si consideri, infatti, che i vincitori possono esprimere **le preferenze alle sedi tra il 20 ed il 28 gennaio 2022** e che l'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito **avverrà a partire dal 21 febbraio 2022** (all. 5) secondo il calendario comunicato agli interessati via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Si chiede, pertanto, al Presidente della Sezione adita di disporre la misura cautelare provvisoria, consistente nella sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, stante l'estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

In via cautelare si chiede a codesto ecc.mo Tar di sospendere l'esecutività dei provvedimenti impugnati, ordinando alle Amministrazioni resistenti di rettificare la graduatoria, attribuendo al ricorrente il punteggio integrativo come su evidenziato, ovvero, in via gradata, adottare ogni altra misura cautelare utile a soddisfare il suo interesse.

Il *fumus* non necessita di ulteriori illustrazioni, poiché dimostrato dai motivi di ricorso. Il pregiudizio derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è grave ed irreparabile perché la mancata o ritardata adozione di misure cautelari comporta l'impossibilità per il ricorrente di essere qualificato come vincitore di una procedura consorsuale per una posizione lavorativa a tempo determinato.

#### **P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa adozione delle misure cautelari richieste. Con ogni ulteriore statuizione anche in ordine alle spese di giudizio da corrispondere in favore del procuratore antistatario avv. Benedetta Leone.

Si chiede, sin da ora, di essere eventualmente ammessi all'integrazione del contraddittorio con la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, c.p.a., 151 c.p.c. e art. 19 del d.lgs. n. 33/2013.

Contributo unificato: €. 325,00.

Roma, 24 gennaio 2022

avv. Benedetta Leone

avv. prof. Giovanni Leone